

# LA GUARDIA ZOOFILA COME PUBBLICO UFFICIALE



FOTO LAV

FOTO SCISCIOLO

FOTO SCISCIOLO

FOTO SCISCIOLO

## Compendio tecnico-giuridico



di **Ciro Troiano** - Responsabile Osservatorio Zoomafia LAV

## INDICE

- 1.1 **PREMESSA**
- 2.1 **LA GUARDIA ZOOFILA: PROFILO STORICO-GIURIDICO**
- 3.1 **LA GUARDIA ZOOFILA VOLONTARIA COME PUBBLICO UFFICIALE**
- 4.1 **POTERI E COMPITI DELLE GUARDIE ZOOFILIE VOLONTARIE**
- 5.1 **REATI CHE PUÒ COMMITTERE IL PUBBLICO UFFICIALE**
- 6.1 **REATI CONTRO IL PUBBLICO UFFICIALE**
- 7.1 **ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEL MALTRATTAMENTO**
- 8.1 **GLI ACCERTAMENTI DELLE GUARDIE ZOOFILIE**
- 8.2 **LE GUARDIE ZOOFILIE COME AUSILIARI DI POLIZIA GIUDIZIARIA**
- 9.1 **ALLEGATO: REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA NOMINA ED IL SERVIZIO DELLE GUARDIE ZOOFILIE VOLONTARIE DELLA LAV**

---

IMPRONTE  
DIREZIONE E REDAZIONE  
VIA SOMMACAMPAGNA 29 – 00185 ROMA  
TEL. 064461325 r.a. - FAX 064461326  
Internet [www.infolav.org](http://www.infolav.org) - Email [lav@infolav.org](mailto:lav@infolav.org)

DIRETTORE RESPONSABILE  
Adolfo Sansolini

AUT.TRIB. ROMA 50/84 - dell'11.2.1984  
ISCR. REG. NAZ. STAMPA 4086 - dell'1.3.1993  
ISCR. ROC 2263 - anno 2001

DTP-STAMPA  
ARTI GRAFICHE "LA MODERNA"  
VIA DI TOR CERVARA 171 - ROMA

© COPYRIGHT LAV  
VIA SOMMACAMPAGNA 29, 00185 ROMA

RIPRODUZIONE CONSENTITA CITANDO,  
ANCHE PER LE SINGOLE PARTI, LA FONTE:  
CIRO TROIANO,  
"LA GUARDIA ZOOFILA COME PUBBLICO UFFICIALE",  
LAV - ROMA 2003



Questo periodico è associato  
all'Unione Stampa Periodica Italiana

Finito di stampare nel mese di dicembre 2003

## I. I PREMESSA

La difesa degli animali e del loro ambiente richiede spesso interventi rapidi e concreti. Le associazioni animaliste e ambientaliste possono concorrere direttamente alla tutela di tali beni anche attraverso le loro guardie zoofile o ecologico-venatorie volontarie.

La LAV ha istituito un Servizio Nazionale di Vigilanza Zoofila composto da propri associati nominati “guardie zoofile” dopo aver seguito un corso di formazione e sostenuto il relativo esame. La parola “zoofilia”, in realtà, rimanda ad una tradizione culturale non proprio vicina alla visione animalista della LAV. Tuttavia, finché tale espressione viene usata in diritto per indicare una precisa categoria di soggetti incaricati di accertare e reprimere determinati tipi di illeciti, non possiamo non tenerne conto e l'accogliamo solo con questa accezione.

Il breve lavoro che segue non ha nessuna pretesa di essere esaustivo e, meno che mai, un “manuale”. Vuole rappresentare solo un “quaderno di appunti”, un “taccuino orientativo” per quanti sono interessati all'argomento e in modo particolare per i soci LAV. Quello che vogliamo mettere in evidenza è la funzione “pubblica”

che le guardie zoofile ricoprono, il loro ruolo “pubblicistico” che spesso è misconosciuto. E con il titolo di questo breve lavoro vogliamo richiamare proprio questo, le mansioni di pubblico ufficiale. Mansioni che comportano l'esercizio di delicate funzioni che

se non eseguite correttamente, o peggio, se violate, oltre ad esporre la guardia ad una severa e giusta censura penale, getta un velo di incredibilità su tutto il mondo associativo animalista e/o ambientalista. La nostra speranza è di fornire un piccolo contributo per il corretto svolgimento di questo importantissimo servizio di volontariato e per la corretta conoscenza delle procedure da adottare.

Ciro Federico Troiano

*“...Una professionalità che è soprattutto amore per la giustizia, per la libertà di un popolo fatto di gente semplice e umile, che rifiuta l'arroganza e l'oppressione da qualunque parte provengano.”*

ULTIMO

## 2. I LA GUARDIA ZOOFILA: PROFILO STORICO-GIURIDICO

Nel nostro sistema legislativo nel settore che possiamo ricondurre alla tematica generale dell'ambiente, si è sviluppata, a partire dalla nascita dello Stato unitario, una ricca serie di leggi che affidano la vigilanza anche a soggetti giuridici aventi la qualifica di guardie particolari giurate. Già l'art. 377 della L. 20 marzo 1865, allegato F, riportato all'art. 56 del R.D. 11 luglio 1913, n. 959, testo unico sulla navigazione interna attribui a “qualsiasi agente giurato della pubblica am-

ministrazione” funzioni di accertamento delle relative infrazioni. Inoltre, l'art. 149 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368. Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi affidò incarichi di vigilanza anche a “qualsiasi agente giurato dell'Amministrazione dello Stato, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi” (cfr. Cass. 19 maggio 1938, Riv. dir. pen. 1939, p. 105 che riconosce la qualità di pubblico ufficiale per la guardia giurata di un

consorzio di bonifica che sia autorizzata a elevare verbali di contravvenzioni alle norme in materia di polizia idraulica e montana).

Nel corso dei decenni i campi d'intervento delle guardie particolari giurate sono diventati sempre più numerosi: protezione degli animali (art. 7 della L. 12 giugno 1913, n. 611, provvedimenti per la protezione degli animali), foreste (art. 46 r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, Regolamento per l'applicazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e dei terreni montani), pesca (art. 30 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, t.u. delle leggi sulla pesca, modificato dal r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183), acque (art. 217 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, t.u. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), caccia (art. 68 r.d. 5 giugno 1939, 1016, t.u. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), vigilanza sulla raccolta e la vendita dei tartufi (Legge 16.12.85 n. 752), vigilanza sulla raccolta e il commercio dei funghi (DPR 14 luglio 1995, n. 376).

La legislazione regionale ha arricchito notevolmente i campi di intervento delle guardie giurate affidando loro la vigilanza in diversi settori: vigilanza ecologica, protezione della flora endemica e rara, circolazione fuoristrada, vigilanza veterinaria, protezione della fauna minore, cave, ecc. Per la vigilanza zoofila va fatta una breve ricostruzione storica. La già ricordata legge 12 giugno 1913, n. 611, provvedimenti per la protezione degli animali, stabiliva all'art. 7, che "Le guardie nominate dalle Società protettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purché posseggano i requisiti di cui all'art. 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666. Il riconoscimento è fatto dal prefetto con speciale decreto. Il prefetto potrà altresì revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogni qualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'interno nel termine di giorni 30. Le guardie presteranno giuramento innanzi al pretore".

Le guardie zoofile delle "società" per la protezione degli animali erano, quindi, guardie giurate riconosciute dal Prefetto e svolgevano funzioni

di agenti di pubblica sicurezza. Come vedremo, tali funzioni le hanno mantenute per un lungo periodo, 66 anni, fino al 1979.

Con il Fascismo ci fu la modifica di tutta la normativa che regolamentava il riconoscimento e le funzioni delle "associazioni per la protezione degli animali" che, di diritto, furono sciolte e ricostruite come organi provinciali dell'"Ente Nazionale Fascista per la Protezione degli Animali" (Legge 11 aprile 1938, n. 612). Tale Ente era sottoposto alla vigilanza del Ministero degli Interni e poteva "nominare guardie per la protezione degli animali" che avevano "la qualità di agenti di pubblica sicurezza". La loro nomina era soggetta all'approvazione del Ministero degli Interni. Cosa importante, è che tali guardie potevano essere "volontarie o permanenti a seconda che il servizio sia gratuito o a pagamento" (art. 25 R.D. 2 maggio 1939, 1284).

Nel 1954 l'Ente per la protezione degli animali subì un altro riordino con la legge 19 maggio 1954, n. 303 "Modificazioni all'ordinamento dell'Ente Nazionale per la protezione degli animali". In pratica furono abolite quasi tutte le disposizioni emanate in epoca fascista, ma l'ordinamento delle guardie zoofile non subì modifiche. Infine, è arrivato il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979, "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato". Con questo decreto l'Enpa ha perso molte funzioni che sono passate ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane, tra cui quelle relative alla "vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico". Con tale modifica, anche la figura della guardia zoofila ha subito un mutamento giuridico. L'art. 5 del DPR 31/03/79, infatti, recita: "Ferma rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e comunità montane per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico".

Non più, quindi, agenti di pubblica sicurezza, ma guardie giurate che “potranno essere utilizzate” dagli enti pubblici preposti, a titolo “volontario e gratuito” per i compiti di vigilanza. Questa nuova configurazione giuridica ha comportato non pochi contraccolpi all’efficacia esecutiva delle guardie dell’Enpa, svuotandole oltre che delle funzioni più importanti, anche dell’autonomia operativa, basti pensare che secondo alcune interpretazioni della norma, tali guardie possono concorrere all’accertamento degli illeciti contro gli animali solo se “utilizzate” dai Comuni o altri enti locali, e non “motu proprio”. Ovviamente quest’interpretazione trova il nostro totale dissenso: che senso ha avere guardie se possono agire solo su disposizione degli enti pubblici? E la salvaguardia dei beni giuridici tutelati dall’associazione dove va a finire?

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con sentenza n. 1479 depositata il 18/11/2003 ha annullato parte di una deliberazione della Giunta Regionale ligure (n. 1568 del 20/12/2001) con la quale venivano approvate «linee di indirizzo» volte a limitare l’operatività spaziale delle guardie zoofile con competenza regionale. I giudici amministrativi hanno ritenuto illegittimo, ed in contrasto con la Legge regionale ligure 23/2000 sul randagismo, la pretesa di subordinare l’intervento delle guardie zoofile in materia di protezione degli animali alla previa assenza di personale delle province, dei comuni e delle ASL in un determinato territorio. Il TAR, oltre a censurare l’illegittimo requisito della dimostrata carenza di personale pubblico o di volontari specializzati già a disposizione di enti pubblici ha inoltre affermato che una tale previsione «si pone in una prospettiva opposta a quella indicata dai principi comunitari e costituzionali (...) in tema di sussidiarietà verticale ed orizzontale».

Con l’entrata in vigore della legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, sono cambiate alcune cose anche per ciò che attiene le guardie zoofile. La legge 281, infatti, stabilisce

che le regioni devono organizzare “corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli altri enti locali”, (art. 3, comma 4, lett. b. L. 281/91). Non è specificata l’Enpa, ma si parla di “guardie zoofile volontarie” in senso lato. Anche la legge sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio - meglio conosciuta come legge sulla caccia -, la legge n° 157 dell’11 febbraio 1992, parla di “guardie zoofile” in genere. In particolare, all’art. 27, comma 2, affida la vigilanza “altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali”. Sulla stessa scia si pone il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.532 “Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto”, che all’articolo 13, comma 3, afferma: “Ferma restando la competenza generale del Comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato...”. Tali disposizioni di legge prevedono, quindi, una pluralità di soggetti associativi che possono svolgere questa particolare attività di vigilanza che, per la prima volta, non è più demandata “monocraticamente” ad un unico sodalizio.

Sono diverse le Regioni che, in armonia con tale principio, hanno previsto e disciplinato le funzioni di guardia zoofila volontaria. Il riferimento è quasi sempre la “legge sul randagismo” all’interno della quale sono state inseriti appositi articoli sulla vigilanza zoofila. Le varie leggi regionali prevedono, perlopiù, sempre lo stesso iter: le associazioni iscritte all’albo regionale delle associazioni animaliste, possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la nomina a guardia zoofila volontaria per i propri aderenti. In alcune regioni, però, è previsto anche il riconoscimento a guardia particolare giurata con decreto rilasciato dalla prefettura, in altre è richiesta la frequentazione di un corso di formazione e il superamento del relativo esame.

### 3.1 LA GUARDIA ZOOFILE VOLONTARIA COME PUBBLICO UFFICIALE

Per la nostra analisi prendiamo in considerazione solo le guardie che vengono nominate dalla Regione e non anche quelle munite di decreto prefettizio, in quanto le due figure possono avere status giuridico diverso, ancorché siano accomunate dalla qualifica di pubblico ufficiale.

La nomina avviene, quindi, con un atto pubblico, costituito da un decreto del presidente della Giunta Regionale, in cui si manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione di incaricare alcuni soggetti ad esercitare quelli che in diritto si definiscono “poteri autoritativi”. Il tenore della formula usata dalla quasi totalità delle leggi regionali è chiaro in tal senso: “vigilanza e osservazione delle disposizioni della presente legge”. In un caso si parla di “funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico - sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all’attuazione della presente legge”. Le parole usate, “vigilanza” e “controllo”, implicano necessariamente lo svolgimento di pubbliche funzioni. Le guardie zoofile volontarie, hanno il compito di vigilare e far osservare disposizioni di legge e pertanto la loro funzione ha una natura squisitamente pubblicistica. Esse, infatti, esplicano un servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, nel cui ambito sono conferiti poteri di accertamento delle violazioni di disposizioni in materia zoofila e di redazione dei relativi verbali. I requisiti necessari perché una determinata funzione possa essere considerata “pubblica” ai fini del diritto penale vanno desunti dal complesso delle attribuzioni, conferite dalla legge a colui che la eserciti. È indubbio che la facoltà di accertare violazioni punite da sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro, rientra a pieno titolo tra l’esercizio di “funzioni pubbliche”.

In tema di nozione di pubblico ufficiale, rientrano nel concetto di “poteri autoritativi” non soltanto i “poteri coercitivi”, ma anche tutte quelle attività che sono comunque esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi così su un pia-

no non paritetico - di diritto privato - rispetto all’autorità che tale potere esercita. Rientrano invece nel concetto di “poteri certificativi” tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (cfr. Cass. pen., V Sez., massima 7958/1992 del 11-07-1992).

L’art. 357 del codice penale dà la seguente definizione di *pubblico ufficiale*: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

La qualifica di pubblico ufficiale prescinde da un rapporto di dipendenza con lo Stato o con un altro ente pubblico, rilevando soltanto che l’attività svolta sia regolata e disciplinata da norme di diritto pubblico, per cui detta qualifica deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, concorrono a formare ovvero a manifestare la volontà della pubblica amministrazione, esercitando, per esempio poteri certificativi (cfr. Cass. pen., V Sez., sentenza 27 marzo-12 giugno 2003, n° 25509).

La qualifica di pubblico ufficiale, secondo l’attuale formulazione dell’art. 357 c.p., va riconosciuta a tutti i soggetti che, pubblici dipendenti o privati, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (cfr. Cass. pen., VI Sez., massima 7972/1997 del 26-08-1997). Alla guardia zoofila volontaria va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 357 c.p., in quanto essa è chiamata dall’ordinamento, a seguito di specifica investitura amministrativa, ad esercitare poteri che attingono alla potestà regionale con riguardo alla tutela degli animali, e nell’esercizio dei suoi

compiti manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione protesa ad attuare una siffatta tutela, pone in essere atti certificativi con riguardo alla redazione dei verbali, nonché può compiere atti autoritativi per la realizzazione delle attribuzioni affidategli.

Agli effetti della legge penale è pubblico ufficiale chi, in forza di legge o di regolamento o di fatto, esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare, con la sua volontà, la volontà sovrana dello Stato o di altro ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive, esecutive) o anche aventi carattere accessorio attinenti all'attuazione dei fini istituzionali dei predetti enti (cfr. Cass. pen., V Sez., massima 12329/1990 del 13-09-1990).

La legge 26 aprile 1990 n. 86 (artt. 17 e 18), sostituendo gli artt. 357 e 358 del c.p., non ha introdotto sostanziali cambiamenti in relazione alle qualifiche soggettive di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio", ma ha soltanto precisato i requisiti (contenuti "in nuce" nelle precedenti, tautologiche, definizioni di cui agli artt. 357 e 358 c.p.) necessari ad integrare, secondo la concezione funzionale-oggettiva, le menzionate qualifiche soggettive, in maniera da fornire concrete indicazioni che consentano di rilevare, in primo luogo, la natura pubblica o privata di una determinata attività, e quindi, nell'ambito di attività sicuramente pubblica, di distinguere tra la figura del pubblico ufficiale e quella dell'incaricato di pubblico servizio (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 7234/1991 del 05-07-1991).

Anche la guardia zoofila che agisce su disposizione o su incarico dell'Ente Locale, svolge, a maggior ragione, un ruolo pubblico, perché è pubblico ufficiale non solo chi con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in

quanto anche in questo caso si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 6767/1985 del 05-07-1985). Ai sensi dell'art. 357 c.p., la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 7958/1992 del 11-07-1992). La norma in esame va interpretata nel senso che ad integrare la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale è sufficiente l'esistenza in capo al soggetto di poteri autoritativi, come il redigere verbali per una violazione amministrativa in materia di protezione degli animali d'affezione, oppure, in alternativa o anche congiuntamente, di poteri certificativi, come la facoltà, ad esempio, di certificare che nel corso di un controllo ad un canile non sono state accertate violazioni di carattere penale o amministrativo, e non nel senso della necessaria presenza, anche solo in astratto, di poteri congiuntamente autoritativi e certificativi.

In generale, l'elemento caratterizzante della qualità di pubblico ufficiale è quello dell'esistenza del potere pubblico autoritativo in senso lato, del quale, in sostanza, fa parte anche il potere certificativo. L'esistenza di quest'ultimo non necessariamente deve essere prevista in maniera esplicita, ben potendo risultare dalla natura dell'atto posto in essere, in relazione ai fini dello stesso (cfr. Cass. pen., V Sez., massima 8423/1992 del 28-07-1992).

Stabilito questo, è opportuno vedere i limiti di legge entro i quali l'azione di un pubblico ufficiale, come una guardia zoofila volontaria, è lecita.

## 4.1 POTERI E COMPITI DELLE GUARDIE ZOOFILIE VOLONTARIE

La guardia zoofila volontaria, riconosciuta da leggi regionali, seppur riveste, nell'esercizio delle sue funzioni la qualità di pubblico ufficiale, non svolge funzioni di polizia giudiziaria. Tali funzioni, invece, possono essere svolte dalle guardie zoofile munite di decreto di riconoscimento a guardia particolare giurata, rilasciato dalla prefettura. È il caso delle guardie dell'ENPA e di altre associazioni che in alcune regioni - come in Abruzzo, Lazio, Puglia, Sardegna, e Veneto -, oltre alla nomina del presidente della Giunta, hanno anche il decreto di guardia giurata.

L'attività delle guardie zoofile può essere tripartita in attività *preparatoria*, diretta all'acquisizione della notizia criminis o dell'illecito amministrativo e alla relativa comunicazione all'Autorità competente; *sussidiaria*, finalizzata alla conservazione dello stato dei luoghi e delle cose; *sostitutiva*, quando è esercitata in via d'urgenza con uso dei poteri autoritativi, o diretti al sequestro amministrativo di cose e/o animali.

Ma vediamo in concreto quali sono questi compiti. Nell'esercizio delle sue funzioni, la guardia zoofila volontaria, in quanto pubblico ufficiale incaricato di accertare determinati illeciti, può legittimamente chiedere i documenti di riconoscimento ad una persona che per motivi di servizio è opportuno identificare (il proprietario del cane non tatuato, colui che ha abbandonato un gatto, ecc.); può e deve procedere alla stesura dei relativi verbali, e può adottare tutte quelle procedure ritenute idonee per far osservare la normativa di propria competenza (ad esempio, intimare al proprietario di togliere il cane da una oggettiva e concreta detenzione di estrema cattività, chiedere l'intervento del Servizio Veterinario per quanto di competenza, ecc.).

Le guardie zoofile volontarie, essendo tra gli organi incaricati alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, sono titolari dei poteri previsti all'art. 13, primo e secondo comma della legge 24 novembre 1981 n.689. Ricor-

diamo che la 689/81 è la legge di riferimento per tutti gli illeciti amministrativi e non si applica solo laddove esistono disposizioni diverse.

In pratica le guardie zoofile per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possono:

a) *assumere informazioni.*

Non sarebbe sbagliato parlare di attività *investigativa sui generis*, che si concretizza nella raccolta di notizie, dati, fatti, circostanze, e in generale di tutte quelle conoscenze che possono concorrere alla formazione di *informazioni* utili per l'accertamento delle violazioni di propria competenza. Ovviamente l'assunzione di informazioni non deve travalicare i limiti imposti dalla normativa. È bene ricordare che si tratta di accertamenti amministrativi e non penali, le informazioni possono servire per individuare gli autori di una determinata violazione amministrativa, ma non assumere valore probatorio per un eventuale procedimento penale connesso.

b) *Procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.*

Si tratta della possibilità di esercitare funzioni molto delicate che richiedono massima prudenza e cautela. Innanzitutto bisogna chiarire il concetto di "ispezione", che erroneamente e spesso è confuso con quello di "perquisizione". L'*ispezione* va intesa come attività di controllo finalizzata alla verifica di determinate situazioni in atto e all'eventuale presenza di cose la cui detenzione integra una violazione amministrativa. La *perquisizione*, invece, è un mezzo di ricerca della prova dell'ambito penale, disposto qualora vi sia fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, o che tali cose si trovino in un determinato luogo. Nel corso dell'*ispezione*, il pubblico ufficiale si deve limitare al "controllo visivo" della situazione e non può procedere alla ricerca di cose, rovistando, ad esempio, in cassetti, armadi, ecc. L'*ispezione* consente all'a-

gente di “osservare”, ma non di “cercare”, può “vedere”, ma non “frugare”. Nel corso di un controllo in un allevamento, ad esempio, la guardia zoofila che procede ad un’ispezione, può chiedere cosa contiene un armadietto chiuso, può chiedere al responsabile della struttura di aprirlo, ma non può procedere alla sua apertura in caso di diniego. In ogni caso l’ispezione deve avvenire senza danno a cose e persone e nei luoghi diversi dalla “*privata dimora*”. Rientrano nel concetto di privata dimora non solo le abitazioni, gli uffici, i garage, ma qualunque luogo liberamente adibito ad uso domestico in modo definitivo o temporaneo, indipendentemente dalle attività che ivi si esercitano e dalla continuità dell’utilizzo. Ancora, è “*privata dimora*” il luogo destinato permanentemente o provvisoriamente all’esplicazione della vita privata o dell’attività lavorativa. Un negozio di animali, ad esempio, è luogo aperto al pubblico nella parte destinata alla vendita e al rapporto con i clienti, ma è “*privata dimora*” nella restante parte “chiusa”, come il retrobottega o il deposito. La guardia zoofila nell’esercizio delle sue funzioni deve prestare particolare attenzione al fine di evitare un’eventuale violazione di domicilio. Difatti è punito il comportamento di chi si introduce nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno. Allo stesso modo è punito colui che in tali luoghi si trattiene. Ciò che con tale incriminazione è tutelato non è la proprietà o il possesso del domicilio intesi nella loro consistenza oggettiva, bensì unicamente il loro profilo funzionale: il domicilio è garantito poiché proiezione spaziale della persona, in quanto ambito primario ed imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità individuale.

c) *Fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.* Si tratta di operazioni finalizzate all’accertamento delle violazioni amministrative e che possono essere utilizzate come prova della violazione. È legittima, quindi, la condotta della guardia zoofila

che fotografa gabbie non a norma contenenti animali, nel corso di un controllo in un negozio, perché tale operazione è finalizzata all’accertamento di un illecito di propria competenza. La norma in esame dà agli operatori un largo margine operativo, e consente di effettuare qualsiasi “operazione tecnica” ritenuta utile al fine del procedimento, come rilievi planimetrici o topografici, metrature, ecc. Per quanto riguarda i “rilievi fotografici” bisogna stare attenti a non commettere interferenze illecite nella vita privata: a tutela della c.d. privacy, o riservatezza personale, l’art. 615 bis c.p. sanziona penalmente la condotta di chi, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolge nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi.

d) *Procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.*

Le guardie zoofile, tra le altre cose, sono incaricate di accertare fatti che costituiscono violazione amministrativa e possono quindi adottare, nei limiti e nei casi previsti dalla legge, provvedimenti tesi ad impedire che la violazione possa determinare conseguenze più gravi o che il suo frutto o i mezzi usati per commetterla si disperdano. Un esempio può essere costituito dalla violazione di uno dei divieti previsti dalle legge regionali che, in alcuni casi, stabiliscono una sanzione anche amministrativa per fatti che possono costituire reato (a titolo esemplificativo possiamo citare i divieti di “incrudelire gli animali con fruste, pesi e finimenti”, o “la somministrazione di farmaci” senza autorizzazione” stabiliti dalla legge Regionale della Campania n° 16/01, e le prescrizioni relative agli imballaggi per il trasporto degli animali che devono escludere “ogni sofferenza”, previste dalla Legge Regionale del Lazio 34/97. A tali precetti sono collegate sanzioni amministrative). È opportuno ricordare che in tali casi si realizza un concorso tra reato e violazione amministrativa prevista dalla legge regionale secondo quello che in dottrina viene

definito “un rapporto di specialità bilaterale per aggiunta” che dà luogo ad un concorso formale effettivo e non soltanto apparente di norme. La guardia zoofila che accerti un tale fatto ha non solo l’obbligo di informare l’Autorità Giudiziaria per quanto di competenza, ma anche di accertare la violazione amministrativa prevista, e nel fare questo può adottare la misura cautelativa del sequestro amministrativo delle cose usate per commettere la violazione, tipo la frusta, i pesi o gli imballaggi utilizzati. Ovviamente tali “cose” devono rientrare tra quelle per la quali è prevista la confisca obbligatoria o facoltativa ai sensi dell’art. 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689: “Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento”.

Appare opportuno soffermarsi sull’istituto della confisca. La confisca amministrativa può essere considerata una sanzione amministrativa di carattere repressivo che si inserisce in un procedimento amministrativo sanzionatorio di un illecito amministrativo. È sanzione accessoria in quanto misura ulteriore rispetto alla sanzione principale prevista in caso di violazione di leggi amministrative. È atto a contenuto ablatorio perché comporta l’acquisto a titolo originario, da parte della Pubblica Amministrazione, del bene oggetto di confisca, con conseguente privazione del diritto di proprietà del terzo titolare (una dottrina minoritaria configura, però, la confisca amministrativa come trasferimento coattivo). In ogni caso, non comporta alcun obbligo indennitario per la Pubblica Amministrazione. La confisca è preordinata a tutelare i più vari interessi pubblici (di carattere sanitario, fiscale, di polizia) attraverso la privazione del diritto di proprietà su cose pericolose o dannose. Spesso comporta la distruzione del bene, in quanto nocivo o pericoloso quando esso ha costituito lo strumento di commissione amministrativo. La confisca am-

ministrativa si differenzia dalla confisca penale perché quest’ultima è sanzione accessoria alla condanna per la commissione di un reato.

Pertanto, fermo restando che il sequestro amministrativo costituisce sempre una facoltà e mai un obbligo per la guardia zoofila, l’esercizio di tale potere discrezionale sarà possibile esclusivamente su cose oggetto di confisca facoltativa o obbligatoria. Nella valutazione dell’opportunità del sequestro, le guardie zoofile dovranno innanzi tutto verificare se si tratti di cose oggetto di confisca di cui al citato articolo 20 della l. 689/81, poi stimare se ricorrano le esigenze cautelari alle quali il sequestro è finalizzato e cioè impedire che le cose oggetto della futura confisca possano essere disperse o alienate. In pratica il sequestro è strumentale alla confisca e ne rappresenta il “primo atto”, ed ha natura cautelare poiché è finalizzato a garantire la conservazione delle cose la cui esistenza è necessaria per rendere possibile in futuro l’efficacia del provvedimento di confisca. Ovviamente nella funzione cautelare del sequestro amministrativo rientra anche la necessità di impedire la continuazione di un illecito o di impedire al responsabile della violazione di continuare a conseguire il profitto della propria azione illegale.

Maltrattare un animale con una frusta, è vietato sia dalla norma penale che amministrativa, quindi, limitatamente a quest’ultimo procedimento, la guardia zoofila può sequestrarla poiché il suo uso ha costituito violazione amministrativa, fermo restando la procedura penale per la consumazione del reato che viene attivata con atti a parte.

Il sequestro, come recita la norma, è possibile solo “nei modi e con i limiti con cui il Codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria”. Ciò significa che bisogna far riferimento agli articoli 321 e 354 del codice di procedura penale che disciplinano i sequestri preventivi e probatori da parte della polizia giudiziaria. Il sequestro può essere formalizzato con il sottrarre materialmente il bene dalla disponibilità del trasgressore o dandolo in custodia allo stesso o a terzi. Di tali operazioni deve essere stilato un verbale il quale deve contenere l’indicazione del motivo per il quale il sequestro amministrativo è stato eseguito.

Una cosa che raccomandiamo vivamente è quella di essere particolarmente scrupolosi e prudenti nell'esecuzione di questi poteri autoritativi. Apparentemente non vi è nulla di complicato, ma i problemi sorgono poi nell'esercitarli in pra-

tica. È bene, in ogni caso, evitare di adottare procedure che non si conoscono o che non si è in grado di esercitare. Una procedura scorretta, ancorché operata in buona fede, può esporre la guardia zoofila a censure penali molto severe.

## 5.1 REATI CHE PUÒ COMMITTERE IL PUBBLICO UFFICIALE

Il codice penale prevede una serie di reati caratterizzati dal fatto che soggetto attivo di tali violazioni è il pubblico ufficiale. Trattasi dei reati previsti e puniti dagli articoli 314 e seguenti del c.p. In questa sede enunceremo brevemente i reati che può, in astratto, commettere la guardia zoofila.

L'articolo 314 del codice penale (*peculato*) recita: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita".

L'art. 314 c.p. prevede e punisce il delitto di peculato integrato ogni qualvolta il pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio o per servizio il possesso o la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Tale reato potrebbe sussistere qualora la guardia zoofila, appreso materialmente il bene sottoposto a sequestro, invece di metterlo a disposizione dell'Autorità, se ne appropriasse. Tale bene, infatti, entra nell'appartenenza della Pubblica Amministrazione non appena ricevuto dal pubblico ufficiale, indipendentemente dalle modalità di acquisizione e dall'irritualità del modo di conseguimento, anche se in contrasto con disposizioni normative ed organizzative dell'ufficio, non potendosi escludere la sussistenza del reato per l'inosservanza di prescrizione e regole la cui vio-

lazione può costituire illecito amministrativo. È sufficiente a costituire il possesso "per ragioni di ufficio" un qualsiasi rapporto che, comunque, si ricolleggi, anche di fatto, alle mansioni esercitate dalla guardia.

Il delitto di peculato consiste nell'appropriazione di danaro o di altra cosa mobile (ricordiamo che, purtroppo, nel nostro ordinamento anche gli animali sono considerati cose) di cui il responsabile ha il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio, con ciò contravvenendo ai doveri dell'ufficio medesimo, con la conseguenza che la violazione di tali doveri costituisce la modalità del delitto, cioè dell'appropriazione di un bene di cui si è venuti in possesso per motivi d'ufficio, e non valgono scusanti o giustificazioni di sorta. Se, ad esempio, la guardia zoofila viene in possesso, nel corso delle sue funzioni, di un bene sequestrato (cane) e lo trattiene senza formalizzare il procedimento, commette il delitto in esame, e il fatto che il bene (cane) sia stato "conservato" nei migliori dei modi, non vale come attenuante.

L'articolo 317 c.p. (*concussione*), recita: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni". La condanna per tale reato comporta, ai sensi dell'art. 317-bis, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna comporta l'interdizione temporanea.

Il delitto di concussione potrebbe essere realizzato dalla guardia zoofila allorquando costringesse o inducesse taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, come, ad esempio, mangime o accessori per un canile. In tema di concussione l'espressione "altra utilità" comprende qualsiasi bene che costituisca per il pubblico ufficiale (o per un terzo) un vantaggio, non necessariamente economico, ma comunque giuridicamente apprezzabile; tale utilità quindi può coesistere tanto in un "dare" quanto in un "facere", purché sia ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal comune convincimento (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 1894/1997 del 27-02-1997).

Il delitto di concussione è configurabile anche quando sia il privato ad offrire al pubblico ufficiale denaro od altra utilità, quando il comportamento del privato, volto a recare vantaggio all'agente, rappresenti non già l'atto iniziale, ma costituisca la mera conseguenza di una situazione "coartatrice" della volontà del privato, gradatamente formatasi attraverso allusioni o maliziose allusioni a favoritismi o a pregiudizi futuri, a causa dei quali il privato si determina ad aderire alla richiesta implicita del Pubblico Ufficiale (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 544/1998 del 19-01-1998).

Molto simile, e spesso in concreto difficilmente distinguibile dall'ipotesi della concussione, è il delitto di corruzione previsto dagli articoli 318 e 319 c.p. Il primo, l'art. 318 c.p. (*Corruzione per un atto d'ufficio*) recita: "Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto di ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno". Il secondo. L'art. 319 c.p. (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*). Invece, enuncia: "Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni".

In tema di criteri distintivi tra concussione e corruzione, ciò che soprattutto rileva è la condotta del pubblico ufficiale, il quale, nel caso della concussione, deve avere creato o insinuato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto a eliderne o viziare la volontà, tanto da costringerlo o indurlo a esaudire l'illecita pretesa al fine di evitare nocumento (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 7957/1997 del 26-08-1997).

In materia di concussione o corruzione, così come il reato, pur potendosi consumare con la sola promessa di danaro o altra utilità da parte del privato nei confronti del soggetto pubblico, rimane unico quando alla promessa segua poi l'effettiva dazione, con spostamento in avanti del momento consumativo, in coincidenza con la dazione medesima, allo stesso modo deve ritenersi che rimanga unico il reato, con spostamento, anche in questo caso, in avanti del momento consumativo, quando ad una prima promessa, in luogo della dazione, seguano altre promesse aventi sempre il medesimo oggetto (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 10851/1996 del 17-12-1996).

Il delitto di corruzione sussiste allorquando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio riceva, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, oppure ne accetti la promessa. Vi è altresì l'ipotesi, più grave, della corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. In tale seconda ipotesi il pubblico ufficiale, per omettere, ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità.

La differenza sostanziale fra i reati di concussione e quelli di corruzione sta nel fatto che nel reato di concussione, rileva soprattutto la condotta del pubblico ufficiale il quale crea o comunque insinua nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore tale da eliderne o viziare la volontà. Ed è propria questa coartazione della volontà che induce il privato a esaudire l'illecita pretesa del pubblico ufficiale al fine di evitare danni maggiori.

Nella corruzione, viceversa, la volontà del privato è libera e pertanto esso non è vittima del pubblico ufficiale, ma coopera con questo in una

azione che lede gli interessi dell'ente pubblico. Nella corruzione, quindi, i due soggetti, privato e pubblico, trattano pariteticamente, mentre nella concussione il dominus dell'affare è il pubblico ufficiale. La parola "corruzione" comprende qualsiasi comportamento che comunque violi i doveri di fedeltà, imparzialità, onestà, che debbono osservarsi da parte di chiunque eserciti una pubblica funzione.

È per tali motivi che la concussione è considerata un reato più grave della corruzione ed infatti viene punito con la reclusione da 4 a 12 anni. Nel campo della vigilanza zoofila potrebbe incorrere nel delitto di concussione la guardia la quale, accertata la commissione di un reato da parte di un trasgressore, lo minacciasse di denunciarlo all'Autorità Giudiziaria qualora il trasgressore medesimo non gli desse o promettesse denaro o altra utilità.

Come si vede, la minaccia di denunciare qualcuno, di per se lecita qualora venga commessa per l'attuazione della legge, diventa invece illegittima se è usata quale mezzo per conseguire fini illecite.

Commetterebbe, viceversa, il delitto di corruzione la guardia la quale accettasse l'offerta, da parte del privato, di denaro o altra utilità, o comunque della promessa della stessa, onde non trasmettere, ad esempio, il verbale di accertamento di infrazioni penali o amministrative all'autorità competente. Ancora, integrerebbe il reato di corruzione propria e non quello più lieve di corruzione per atto d'ufficio, la condotta della guardia zoofila che, nel corso di una ispezione in un allevamento, concordasse un corrispettivo con l'allevatore per svolgere il proprio compito in modo rapido e poco approfondito.

Ai fini della configurazione del reato di corruzione, per atto d'ufficio deve intendersi non già l'atto formale di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria, bensì un qualsiasi atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio, e quindi anche un qualsiasi comportamento materiale che sia in rapporto di causalità con la retribuzione non dovuta (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 5843/1990 del 23-04-1990).

La configurazione del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) postula non soltanto la ricezione di denaro o di

altra utilità o l'accettazione della promessa di essa da parte del pubblico ufficiale, ma la subordinazione e la preordinazione di tale dazione o di tale promessa al suo impegno di effettuare a favore del donante o del promittente una controprestazione illecita e contraria ai suoi doveri d'ufficio o ad alcuno di essi, ben individuata e suscettibile di attuazione (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 10125/1997 del 10-11-1997).

Quanto al delitto di *abuso d'ufficio* previsto dall'art. 323 c.p., risponde di tale reato il pubblico ufficiale, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale ovvero per arrecare ad altri un danno ingiusto abusa del suo ufficio. Qualora, viceversa, il fatto sia commesso per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, sussiste sempre il reato di abuso d'ufficio ma con pena più grave. Recita l'art. 323 c.p. (*Abuso d'ufficio*). "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità".

In tema di abuso di ufficio la fattispecie, al fine di realizzare una maggiore tipizzazione della condotta del pubblico ufficiale, richiede specificatamente che questi abbia agito intenzionalmente in violazione di leggi o di regolamenti; che essa configura ora un reato di evento, postulando che il comportamento del pubblico ufficiale abbia determinato un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri ovvero un danno ingiusto per altri; che essa contempla la sussistenza del carattere patrimoniale del vantaggio ingiusto. L'ingiustizia del vantaggio richiesta dall'art. 323 c.p. deve riguardare non solo "il momento dinamico", vale a dire il fatto causativo, ma anche il risultato dell'azione, ossia il fine perseguito dall'agente: il vantaggio cioè per qualificarsi ingiusto non solo deve essere prodotto "non iure" ma

essere esso stesso “contra ius” (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 10008/1996 del 22-11-1996). Il reato di abuso in atti di ufficio può essere commesso anche mediante omissione, ma è in ogni caso necessario il dolo specifico che non può coincidere con la mera consapevolezza dell’illiceità della condotta. In generale il comportamento dell’agente, pur non affetto da incompetenza o da violazione di legge, ma viziato da eccesso di potere deve ritenersi illegittimo così risultando integrato l’elemento della condotta del suddetto reato. L’eccesso di potere invero si identifica con l’esercizio del potere per un fine improprio rispetto a quello funzionale e realizza pertanto “abuso” cioè uso illegittimo (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 7071/1996 del 15-07-1996). Ai fini della configurabilità del delitto di abuso d’ufficio per “abuso” deve intendersi qualunque atto o comportamento del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che sia teso, oggettivamente e concretamente, al conseguimento di finalità del tutto illecite, sicché ne risulti interrotto il rapporto di riferibilità alla Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 11379/1994 del 10-11-1994). Infine, si ricorda che il delitto di abuso d’ufficio è reato di pericolo e si consuma nel momento in cui il fatto abusivo è commesso, anche se non si verifichi un danno o non si procuri un effettivo vantaggio (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 2733/1994 del 04-03-1994).

Un altro reato in cui può incorrere la guardia zoofila volontaria è quello di *omessa denuncia di reato* previsto dall’art. 361 c.p. che punisce il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui abbia avuto notizia dell’esercizio o a causa delle sue funzioni. La qualifica di agente di p.g. del pubblico ufficiale vale come aggravante rispetto a questo reato.

La formula dell’art. 361 c.p. (*Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale*) è: “Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un

anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa”.

La giurisprudenza ha dichiarato che, poiché l’art. 361 non prevede il termine entro il quale il pubblico ufficiale deve inoltrare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, si può parlare di ritardo nella trasmissione della denuncia allorché il rapporto venga presentato con una dilazione tale da incidere negativamente sulla pronta persecuzione del reato.

Il pubblico ufficiale non può dirsi vincolato all’obbligo del rapporto sino a quando non sia in grado di individuare gli elementi di un reato e di acquisire ogni altro elemento utile per la formazione del rapporto stesso (cfr. Cass. pen., I Sez. massima 5793/1988 del 10-05-1988).

In qualità di pubblici ufficiali, le guardie zoofile volontarie che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Attenzione, le disposizioni di cui all’art. 331 del c.p.p. obbligano il pubblico ufficiale a presentare la denuncia, anche per reati perseguibili d’ufficio non di “propria competenza”. L’agente che non rispetta tale prescrizione è perseguibile penalmente.

La denuncia, deve contenere, ai sensi dell’art. 332 del c.p.p., l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indicare il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Deve contenere inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga all’identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

La guardia zoofila, quindi, che nell’esercizio delle

sue funzioni, viene a conoscenza di un reato, ha l'obbligo di informare senza ritardo l'A.G. Se, ad esempio, nel corso di un'ispezione in un allevamento abusivo, appura che sono state realizzate strutture in violazione alla normativa urbanistico-edilizia, o che è stato effettuato un allacciamento abusivo alla rete elettrica, deve farne immediatamente rapporto all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria.

L'obbligo di denuncia dei reati, posto a carico del pubblico ufficiale, non può essere soddisfatto mediante la presentazione della denuncia al Sindaco del luogo, anche se questi rivesta qualità di organo di pubblica sicurezza. L'obbligo in questione, infatti, non può essere rimesso ad altro pubblico ufficiale in quanto lo scopo dell'art. 361 c. p. è quello di assicurare una tempestiva conoscenza del reato da parte dell'Autorità Giudiziaria, scopo che verrebbe frustrato se i pubblici ufficiali potessero impunemente fidare l'un sull'altro nell'ottemperanza all'obbligo della denuncia (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 902/1994 del 26-01-1994).

Per "altra autorità" alla quale può essere fatta dal pubblico ufficiale denuncia con effetto liberatorio deve intendersi, oltre a quella di Polizia Giudiziaria, un'autorità che abbia col soggetto un rispetto in virtù del quale l'informativa ricevuta valga a farle assumere l'obbligo medesimo in via primaria ed esclusiva. È il caso delle organizzazioni di tipo gerarchico che vincolano all'informativa interna, riservando a livelli superiori i rapporti esterni (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 11597/1995 del 29-11-1995).

Omissione o rifiuto d'atti d'ufficio, art. 328 c.p., è il reato che commette il P.U. qualora senza giustificato motivo, rifiuta, omette o ritarda un atto del suo ufficio. Per questo reato potrebbe essere imputata la guardia che non eseguisse un provvedimento su delega dell'A.G. o che non desse seguito ad una denuncia ricevuta da parte di un privato per illeciti di sua competenza. Questa la formula: art. 328 c.p. (*Rifiuto di atti di ufficio. Omissione*) "Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei

mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa".

La fattispecie del rifiuto da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di compiere un atto d'ufficio è integrata non solo quando vi sia stata una sollecitazione soggettiva concretatasi in una richiesta o in un ordine e il comportamento del soggetto attivo si ponga come risposta "negativa" ad essi, esplicita o implicita, ma anche, indipendentemente da una richiesta o da un ordine, quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva dell'atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, di modo che l'inerzia soggettiva del medesimo assuma la valenza di rifiuto (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 5482/1998 del 11-05-1998). Il reato di rifiuto di atti d'ufficio non richiede che il rifiuto sia espresso in modo solenne o formale, ma può essere espresso anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre i termini di compimento o addirittura di decadenza, nei casi in cui essa dipenda per il privato dal mancato compimento dell'atto entro un termine (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 2339/1998 del 23-02-1998). Il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo; pertanto, ricorre la violazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (al corretto svolgimento della funzione pubblica) ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce di esigenze prese in considerazione e protette dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito dell'omissione (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 3599/1997 del 18-04-1997).

Una breve disamina meritano poi i reati di falso commessi dal pubblico ufficiale. Nell'ambito di tali reati si distinguono i reati di falso materiale, che si realizzano allorché si formi un atto falso o si alteri un atto vero, dai reati di falso ideologico, che si realizzano allorché il pub-

blico ufficiale attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza ovvero attesta come da lui ricevute dichiarazioni invece non rese, oppure omette o altera dichiarazioni ricevute o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Come si vede, la distinzione fra falsità ideologica e falsità materiale si fonda sui concetti di non veridicità, attenente alla falsità ideologica, e di non genuinità, connotato questo della falsità materiale.

In ambito zoofilo, pertanto, commetterebbe tale reato la guardia la quale attestasse falsamente in un verbale di contestazione di infrazione, che una persona avesse compiuto atti, in realtà non realizzatisi. Per la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è sufficiente la coscienza e volontà di aver fatto dichiarazioni non rispondenti al vero, indipendentemente dal fine avuto di mira dell'agente.

Art. 479 c.p. (*Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*). "Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476".

Perché sia configurabile un falso ideologico, è necessario che l'attestazione provenga dal suo autore apparente, sia cioè genuina, in quanto è irrilevante se sia veridico o meno un atto materialmente falso (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 5495/1997 del 09-06-1997). L'incompletezza di un'attestazione può dar luogo a una falsità ideologica, non tanto e non solo quando implichi la violazione di una norma giuridica, bensì ogni qualvolta il contesto espositivo dell'atto sia, comunque, tale da far assumere all'omissione dell'informazione relativa a un determinato fatto il significato di negazione della sua esistenza. Il significato di un enunciato descrittivo è, infatti, definito dall'intero contesto della comunicazione, non solo dalle regole del linguaggio e dalle norme che disciplinano la condotta del descrittore (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 7719/1996 del

07-08-1996). Poiché la norma che punisce la falsità ideologica in atti pubblici è diretta a tutelare la veridicità in astratto degli atti stessi, è irrilevante che il singolo atto affetto da falsità abbia determinato o meno un danno in concreto (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 8471/1993 del 10-09-1993). Deve essere qualificato come tentativo di falsità ideologica il comportamento del pubblico ufficiale che firmi in bianco un'attestazione, delegando altri al riempimento del relativo modulo, qualora siffatto riempimento non abbia avuto luogo (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 4169/1995 del 19-04-1995). Ricorrono tutti gli estremi (e in particolare l'elemento soggettivo) del delitto di falsità ideologica in atto pubblico, qualora il pubblico ufficiale attesti positivamente dei fatti, in realtà inesistenti, senza conoscerne l'esistenza effettiva, per non aver proceduto ai necessari controlli e accertamenti (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 1744/1983 del 28-02-1983). Potrebbe incorrere in tale fattispecie la guardia zoofila che attestasse in un verbale di aver eseguito un controllo mai fatto e che riferisse fatti in realtà visti da altri.

Le "relazioni di servizio" degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria, ma anche dei pubblici ufficiali come le guardie zoofile, sono atti pubblici e, come tali, fanno fede, fino a querela di falso, dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta degli autori di esse e vengano nelle stesse riferite (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 12065/1991 del 29-11-1991). Anche le "relazioni di servizio" delle guardie zoofile sono atti pubblici fidefacienti, giacché con esse il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate. Pertanto, è ravvisabile il reato di falso ideologico in atto pubblico nel caso di una relazione di servizio in cui la guardia zoofila attesti falsamente circostanze non vere. Al pari, integra il delitto di falso ideologico la condotta della guardia zoofila la quale, non avendo prestatato il servizio prescritto su disposizione dei propri responsabili o della pubblica amministrazione, abbia licenziato la relazione di servizio come precedentemente annotata senza dar conto del mancato espletamento di quanto ordinatogli di compiere; se in-

fatti le annotazioni contenute nella “relazione di servizio” rivestono prima il significato di ordine di servizio, esse sono successivamente destinate ad attestare l’effettivo svolgimento di questo da parte del pubblico ufficiale cui l’ordine è rivolto. Art. 476 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*) “Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

Costituisce atto pubblico, tutelato come tale dalla disciplina sulle falsità documentali, qualunque documento proveniente da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e destinato ad inserirsi con contributo di conoscenza o di determinazione in un procedimento della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 2725/1996 del 14-03-1996). È atto pubblico quello caratterizzato (in via congiuntiva o alternativa) dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicitaria; o caratterizzato anche dall’attestazione di attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto, o comunque dell’attestazione di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 10508/1995 del 23-10-1995). In tema di falso documentale l’elemento che caratterizza l’atto pubblico deve essere ravvisato essenzialmente nell’appartenenza del fatto attestato alla sfera di attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale o caduta sotto la sua immediata percezione, per cui, dovendosi ritenere atto pubblico ogni scritto di natura documentale redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni, rientrano nella tutela prevista dalla norma non solo gli atti destinati a spiegare efficacia nei confronti dei terzi, ma anche gli atti meramente interni, formati dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, al fine di documentare fatti inerenti all’attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative, cui è addetto (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 5403/1995 del 11-05-1995). La nozione di atto pubblico facente fede sino ad impugnazione di

falso comprende tutti i documenti formati da un pubblico ufficiale nel legittimo esercizio di una funzione pubblica di attestazione e muniti di una particolare capacità probatoria rispetto ai fatti direttamente compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza o, ancora, da lui percepiti. Il processo verbale con il quale la guardia zoofila, nell’ambito della sua specifica competenza funzionale, attesta che, in sua presenza con determinate modalità di tempo e di luogo, alcuni soggetti da lui identificati hanno rilasciato alcune dichiarazioni, è atto pubblico facente fede fino ad impugnazione di falso. La locuzione “nell’esercizio delle funzioni” non va intesa in senso specifico, ma generico, ossia come “ambito delle funzioni” (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 5052/1996 del 07-06-1996). Le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico (e tale è un verbale redatto da una guardia zoofila), dopo che esso è stato formato, integrano un falso materiale, pur quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale. Infatti, l’alterazione compiuta nel senso della verità determina pur sempre una modificazione della verità documentale in quanto, per effetto dell’aggiunta postuma, l’atto viene a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel suo tenore originario, sicché viene leso l’interesse a che non sia menomato il credito attribuito dall’ordinamento giuridico agli atti pubblici (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 1305/1998 del 04-02-1998). In tema di falso in atto pubblico, l’elemento soggettivo del reato si esaurisce nella coscienza e volontà di mutare il vero, senza che occorra alcun fine speciale. Non è, pertanto, richiesto il proposito di arrecare ad altri un danno o di procurare a sé o ad altri un vantaggio, onde il delitto è perfetto anche quando la falsità sia compiuta non solo senza l’intenzione di arrecare un danno o procurare un vantaggio, ma anche con la convinzione di non produrre l’uno o di non determinare l’altro (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 8411/1992 del 28-07-1992). La falsità penalmente irrilevante è soltanto quella che non incide, in alcun modo, sull’esistenza, sull’efficacia e sul contenuto di un determinato atto e, pertanto, è ipotizzabile solo quando il documento conserva tutte le sue originarie caratteristiche di struttura e di contenuto (cfr. Cass. pen., V Sez.

massima 9268/1988 del 15-09-1988). Ai fini della realizzazione del falso occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell'atto e non solo la sua modificazione grafica. Di conseguenza, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni, pur se eseguite a fini illeciti immediatamente riconoscibili, non possono considerarsi, di per sé e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giac-

ché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore. Spetta, poi, al giudice di merito stabilire se le peculiarità della specifica alterazione la facciano ritenere un'innocua correzione oppure l'espressione di un'illecita falsificazione grossolanamente compiuta (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 10259/1992 del 27-10-1992).

## 6.1 REATI CONTRO IL PUBBLICO UFFICIALE

Fin qui i reati che la guardia zoofila può commettere nel corso delle sue attività. Ma fortunatamente ce ne sono altri a sua tutela! Il legislatore se da un lato si è preoccupato di prevedere una serie di ipotesi di reato ascrivibile al Pubblico Ufficiale, onde assicurare la sua imparzialità e correttezza, ha altresì previsto una particolare tutela penale per il P.U., sanzionando penalmente tutti quei comportamenti tendenti a limitare o, comunque, a disturbare l'esercizio delle facoltà e dei poteri demandatigli.

L'art. 336 c.p. punisce chiunque usi violenza o minacci un pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto del suo ufficio. Ecco la formula: "Articolo 336 c.p. (*Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*). Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad emettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa".

È il caso di chi usa violenza alla guardia zoofila al fine di impedirle la stesura di un verbale o che la minacci allo scopo di intimorirla.

Ad integrare il delitto di minaccia a pubblico ufficiale non è necessaria una minaccia diretta e

personale, essendo invece sufficiente l'uso di una qualsiasi coazione, anche morale, o anche una minaccia indiretta, purché sussista l'idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (cfr. Cass. pen., I Sez. massima 3567/1987 del 20-01-1987). Il delitto di violenza a pubblico ufficiale non ha come sua obiettività giuridica la tutela dell'incolumità fisica del pubblico ufficiale, bensì la libertà del medesimo al compimento degli atti del suo ufficio. Integra, pertanto, il delitto "de quo" qualsiasi comportamento palesemente o intenzionalmente aggressivo, idoneo a generare timore e a limitare la libertà morale del soggetto passivo (cfr. Cass. pen., I Sez. massima 3316/1988 del 14-03-1988). Per la configurabilità del reato di minaccia non è necessario che le espressioni minatorie siano percepite direttamente dal destinatario, essendo anche sufficiente che a questi siano riportate (cfr. Cass. pen., V Sez. sentenza 15 aprile-23 maggio 2003, n° 22878).

L'articolo 337 c.p. punisce, invece, la resistenza a pubblico ufficiale, che si realizza ogni qualvolta venga usata violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre lo stesso compie un atto del proprio ufficio. Un esempio può ravvisarsi in chi, con gesti violenti, impedisca alla guardia zoofila volontaria di procedere alla verbalizzazione.

In via generale, la differenza tra i due reati consiste nel fatto che l'ipotesi delittuosa dell'art.336 presuppone che la violenza o la minaccia prece-

dono il compimento dell'atto del Pubblico Ufficiale; viceversa, nel caso di resistenza a pubblico ufficiale, la violenza o la minaccia sono esercitate durante il compimento dell'atto d'ufficio al fine di impedirlo. Nei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale ciò che conta, ai fini dell'attribuibilità della condotta criminosa all'una o all'altra ipotesi, non è il momento in cui viene posta in essere la violenza o la minaccia, se, cioè, prima o durante il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale, ma è la finalità dell'azione illecita che va tenuta presente, se essa tende a costringere il pubblico ufficiale ad un atto contrario ai propri doveri di ufficio, o se tende ad opporsi semplicemente a che l'atto venga compiuto (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 2935/1987 del 11-03-1987).

Articolo 337 c.p. (*Resistenza a un pubblico ufficiale*) "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".

In tema di rapporti tra le ipotesi delittuose previste dagli artt. 336 e 337 c.p., mentre la fattispecie tipica della resistenza consiste nella illecita reazione, posta in essere per sottrarsi ad un atto che il pubblico ufficiale sta compiendo, quella del reato di cui all'art. 336 c. p. consiste nel cercare di coartare comunque la volontà del pubblico ufficiale per costringerlo a non compiere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero a non portarlo a termine, se già iniziato. (Fattispecie in cui l'imputato non solo aveva cercato d'intimorire dei pubblici ufficiali, aizzando la folla contro di loro, al fine di costringerli a non portare a termine un controllo da loro iniziato, ma aveva altresì usato violenza contro i medesimi, divincolandosi con gomitate e strattoni, per opporsi a tale controllo; la Cassazione ha ritenuto che rettamente il giudice di merito avesse ravvisato in tale comportamento gli estremi di entrambi i reati suddetti ed ha enunciato il principio di cui in massima, cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 2729/1993 del 11-12-1993). In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, la condotta penalmente rilevante deve intendersi rappresentata da qualsiasi attività omissiva o commissiva

che si traduca in atteggiamento che impedisca, intralci, valga a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto d'ufficio o di servizio. A concretare il reato non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 3682/1997 del 28-10-1997). L'art. 337 c.p. non esige, a differenza dell'art. 336 c.p., che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma richiede soltanto che sia usata per opporsi allo stesso nel compimento di un atto o di un'attività del suo ufficio. Ne consegue che, a concretare il delitto di resistenza, è sufficiente anche la mera violenza sulle cose, quando sia indirizzata a turbare, ostacolare o frustrare il compimento dell'atto di ufficio. (Nella specie la Suprema Corte ha ravvisato la consumazione del reato a carico di una persona che aveva strappato un biglietto dalle mani dei Carabinieri, dandosi alla fuga, e tentando di ingoiarlo o comunque strappararlo, cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 11897/1992 del 12-12-1992). Per la configurabilità del delitto, la violenza o la minaccia possono essere esercitate con qualsiasi mezzo, purché idoneo ad impedire o comunque turbare l'attività del pubblico ufficiale, ponendo al tempo stesso in pericolo la sua incolumità fisica (cfr. Cass. pen., F Sez. massima 12268/1990 del 06-09-1990). Tra i vari modi censurabili vi è anche la manifestazione del proposito di uccidersi rivolta agli operanti, qualora questa risulti oggettivamente idonea a intralciare la funzione istituzionale (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 22 marzo 30 maggio 2001 n. 21866). La condotta di violenza o minaccia esercitata nei confronti di soggetti diversi dal pubblico ufficiale può assurgere a elemento costitutivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sotto il profilo della cosiddetta violenza impropria, solo in quanto sia finalisticamente correlata con l'attività oppositiva all'adempiimento dei compiti pubblici. Per la configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che sia intaccata la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente l'uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento da parte dello stesso di un atto

d'ufficio o di servizio, indipendentemente dall'effetto positivo o meno di tale azione e dal concreto verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento di uno degli atti predetti. Ad integrare gli estremi del reato è sufficiente qualunque manifestazione violenta, cosciente e volontaria estrinsecata contro il pubblico ufficiale. Integra, pertanto, gli estremi del concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 cd. p. il comportamento di chi, vedendo altri opporre una resistenza attiva ad un pubblico ufficiale per impedirgli di compiere un suo dovere, rafforzi l'altrui volontà di aggredirlo (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 7445/1992 del 26-06-1992).

Un reato che spesso viene perpetrato in occasione di accertamenti o controlli svolti legittimamente da pubblici ufficiali è quello del rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale. Tale reato, che non è posto a tutela del pubblico ufficiale, ma che rientra nelle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, è commesso, ad esempio, da chi, su richiesta di una guardia zoofila volontaria, nell'esercizio delle sue funzioni, si rifiuta di esibire un documento di riconoscimento per impedire un'eventuale verbalizzazione.

Articolo 651 c.p. (*Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale*) "Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206."

Tale reato è istantaneo e si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente. Tale evenienza può eventualmente influire sulla valutazione del fatto ai fini della misura della pena o della concessione di attenuanti generiche (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 9337/1995 del 05-09-1995). Il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale si consuma nel momento stesso in cui il soggetto attivo, che ne sia stato legittimamente richiesto, rifiuta di dichiarare la propria identità, giacché tale condotta produce di per sé la lesione del bene tutelato dalla norma incriminatrice, vale a dire l'ordine pubblico inteso come interesse ge-

nerale a evitare ogni intralcio all'attività dei pubblici ufficiali preposti istituzionalmente all'assolvimento di compiti di prevenzione, accertamento o repressione dei reati o di garanzia della pace e della tranquillità pubblica. È del tutto irrilevante, perciò, che il pubblico ufficiale possa accertare in altro modo l'identità del destinatario del suo ordine, così come è irrilevante l'eventuale ripensamento della persona interpellata, che dopo un iniziale rifiuto, si risolva, finalmente, a indicare le proprie generalità (cfr. Cass. pen., I Sez. massima 6052/1995 del 25-05-1995). È altresì irrilevante che, successivamente, si diano le richieste informazioni sia spontaneamente sia dietro insistenza del pubblico ufficiale o di terzi. L'obbligo di fornire le richieste indicazioni sulla propria identità personale può essere assolto anche mediante esibizione di un documento contenente i dati all'uopo necessari, sempre che lo stesso venga lasciato nella disponibilità del pubblico ufficiale richiedente per il tempo necessario all'identificazione. Risponde, quindi, del reato di rifiuto di generalità il soggetto che, pur avendo esibito un proprio documento d'identità, se ne riappropri prima che il pubblico ufficiale abbia avuto il tempo di procedere alla detta identificazione (cfr. Cass. pen., I Sez. massima 8624/1997 del 26-09-1997). Di conseguenza deve ritenersi che il mostrare il documento e ritrarlo violentemente, facendolo cadere a terra prima che il pubblico ufficiale possa esaminarne il contenuto, configura il diniego di fornire indicazioni sulla propria identità per aver impedito al pubblico ufficiale di leggere gli estremi del documento stesso (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 7083/1997 del 18-07-1997). Poiché la "ratio" dell'art. 651 c.p. è quella di salvaguardare l'esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuta identificazione del soggetto in circostanze di interesse generale, e allo scopo precipuo di evitare intralci all'attività di soggetti istituzionalmente preposti all'assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica, non può valere ad escludere il reato né la circostanza che il soggetto fornisca una qualche indicazione sulla propria identità personale, senza fornire le complete generalità, né il fatto che la sua identità sia facilmente accertabile (cfr. Cass. pen., I Sez. massi-

ma 3764/1998 del 25-03-1998). L'obbligo di rispondere alla richiesta di generalità da parte del pubblico ufficiale deve essere adempiuto anche in caso di conoscenza della persona richiesta da parte del pubblico ufficiale giacché tale circostanza non significa che questi conosca con certezza le generalità e gli altri estremi occorrenti per la completa ed esatta individuazione del soggetto (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 34/1996 del 04-01-1996).

Può capitare che l'azione delle guardie zoofile sia ostacolata con modalità tali da non integrare il reato di resistenza (vi possono essere, però, casi in cui i due reati concorrano), ma che turbino il regolare svolgimento delle operazioni o che le interrompano. I controlli delle guardie zoofile rientrano tra le attività qualificabili come "servizio pubblico", in quanto sono tesi a vigilare sul rispetto di una specifica normativa che attiene ad un interesse pubblico e ciò rispecchia la volontà della pubblica amministrazione di tutelare la sua corretta osservanza e applicazione. Non solo, ma le guardie zoofile sono incaricate di prevenire fatti che possono turbare il comune e generale sentimento di rispetto per gli animali, bene giuridico di indubbio interesse pubblico.

Art. 340 (*Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità*) "Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni."

Il bene giuridico tutelato non è il pubblico ufficiale in quanto tale, ma lo svolgimento del regolare ufficio o servizio pubblico svolto dal P.U. Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 340 c.p. non è necessario che l'azione di interruzione o di turbamento si riferisca al servizio nel suo complesso, ma è sufficiente che sia interrotta o turbata una singola funzione o prestazione. Ciò in quanto, sul piano testuale, il turbamento è riferito alla regolarità dell'ufficio o del servizio, per la cui alterazione basta realizzare anche solo una discontinuità parziale di singole attività; sul piano sistematico, la norma è diretta a tutelare il valore costituzionale del buon andamento del-

l'amministrazione, sicché l'accoglimento della interpretazione riduttiva implicherebbe che tale valore ottiene dal legislatore solo parziale protezione e non una garanzia di capillare osservanza (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 6654/1997 del 09-07-1997). La regolarità del servizio stesso è turbata anche nel caso di cessazione o discontinuità parziale dell'attività ad esso inerente. Ne deriva che il reato "de quo" è configurabile anche quando i fatti di interruzione o turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il suo funzionamento, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo del sistema od attività (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 11216/1989 del 24-08-1989). Tale reato non include concettualmente il comportamento intimidatorio dell'agente, che può rappresentare perciò elemento costitutivo del reato autonomo e concorrente di violenza (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 679/1983 del 27-01-1983). Per la configurabilità del reato la durata dell'interruzione come l'entità del turbamento sono indifferenti, purché non siano irrilevanti. L'irrelevanza va ravvisata ogniqualvolta il comportamento perturbatore, cui può porsi subitaneamente riparo, rientra nella quotidiana quota di maleducazione, sgarbo e di petulanza che durante lo svolgimento di un tipo di pubblico servizio può ragionevolmente presumersi verrà realizzata (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 25/1995 del 05-01-1995). Anche il ritardo, rispetto al normale sviluppo del servizio, può rilevare ai fini della configurabilità del turbamento della regolarità del servizio purché non si sostanzii in termini di non apprezzabile quantificazione, temporale o di pregiudizio, dello sviluppo concreto delle operazioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio (cfr. Cass. pen., VI Sez. sentenza 24 aprile-13 giugno 2001 n. 24068).

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 341 del c.p., a opera dell'articolo 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, i fatti che una volta venivano contestati come oltraggio a pubblico ufficiale possono essere contestati, sussistendone i presupposti, come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo (articoli 594 e 61, n. 10, del c.p.), sempre che sia tempestivamente proposta la relativa querela.

Articolo 594 c.p. (*Ingiuria*) "Chiunque offende

l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone."

Il dolo richiesto per la configurabilità del reato è generico e si risolve nella volontarietà delle frasi

pronunciate o scritte, socialmente apprezzabili come offensive, rimanendo indifferenti il movente e lo scopo dell'azione; in particolare, essendo irrilevante la mancanza dell'intenzione di offendere (cfr. Cass. pen., V Sez. sentenza 27 marzo-5 maggio 2003, n° 20079).

La guardia zoofila, quindi, quando nell'esercizio delle sue funzioni o a causa delle sue funzioni è fatta oggetto di offese, impropri, insulti, ecc. ha la facoltà di proporre querela a carico del responsabile. La querela può essere presentata anche nell'immediatezza dei fatti a un ufficiale di polizia giudiziaria.

## **7.1 ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEL MALTRATTAMENTO**

Secondo alcune interpretazioni emerse nel corso di dibattimenti penali per il reato di maltrattamento, il semplice esame visivo degli animali non può mai essere ritenuto sufficiente ad emettere una diagnosi circostanziata, anche qualora la persona che effettui la "visita" sia un esperto zoofilo. In conseguenza di ciò, secondo tali interpretazioni, la valutazione dello stato di salute di un animale non può essere fatta con il solo esame obiettivo, ma rende necessarie anche indagini diagnostiche effettuate da un medico veterinario. Solo se le indagini rivelassero la presenza di una forma patologica riconducibile ad una scorretta detenzione, si potrebbe affermare con obiettività che gli animali sembrati sofferenti ad un osservatore non qualificato a produrre diagnosi, abbiano subito un maltrattamento perseguibile a norma di legge.

I fautori di questa tesi vengono poi a individuare i parametri da prendere in considerazione allo scopo di accertare lo stato di salute di un animale in cattività, osservando che il suo stato di benessere possa essere considerato in funzione di alimentazione e ambiente, e vada inoltre valutato esaminando i seguenti fattori: aspetto fisico, longevità, successo riproduttivo e infine i parametri clinici. Nel tema specifico di questi ultimi

vengono ricordati l'esame parassitologico delle feci, e l'esame ematico. Solo dopo aver effettuato queste analisi si può decidere se l'animale sia sano o se sia malato (cfr. Pretura di Bassano del Grappa, Sez. distaccata di Asiago, Sent. 65/95 del 20/12/95, imp. Dal Prà).

Va osservato che tale tesi non può essere accolta, perché in essa si annida un equivoco: ci troviamo di fronte ad una netta confusione tra maltrattamento e stato patologico di un animale. Se è vero che alcuni accertamenti clinici possono contribuire a confermare il maltrattamento subito dall'animale, è vero che tali indagini non sono necessarie per verificare un'oggettiva condizione di incuria o abbandono o peggio ancora di sevizie. "Alcuni infatti considerano il maltrattamento solo le sofferenze fisiche provocate all'animale estrinsecabili con lesioni obiettivamente constatabili. Queste lesioni dunque sono clinicamente diagnosticabili, in quanto provocano nell'animale una disfunzione a carico degli apparati (zoppie, soluzioni di continuo, cecità, sordità ecc.) o del metabolismo (termodispersione, bilancio idrico, tossicosi ecc.). Alcune lesioni fisiche inoltre pur presentandosi in modo subclinico possono essere evidenziate dai nuovi mezzi diagnostici (radiografia, TAC, ecografia, analisi di

laboratorio ecc. ). È pur vero che spesso non è sempre semplice definire un caso di maltrattamento fisico visti gli innumerevoli fattori coinvolti nell'iter diagnostico che possono andare dall'emergenza di situazioni pregresse ad una predisposizione individuale: tuttavia se è ben chiaro che la maggior parte dei maltrattamenti di tipo fisico sono il più delle volte documentabili attraverso un iter diagnostico adeguato, non sempre lo è di fronte a maltrattamenti di tipo "etologico" (Maurizio Pasinato: "Qual è il concetto di maltrattamento in cinofilia").

Le accennate analisi, in quanto finalizzate alla diagnosi di un eventuale stato morboso, non consentono, di regola, di verificare né di escludere l'esistenza di condizioni di dolore o di sofferenza indipendenti da cause patologiche, oppure non ancora protratte per il tempo necessario all'insorgenza di una vera e propria malattia. Le condizioni di incuria o abbandono sono sufficienti a integrare la violazione all'art. 727 c.p. in quanto il precetto intende proteggere il benessere degli animali da condotte suscettibili non soltanto di provocare loro stati patologici, ma anche dolori o patimenti che la diagnostica veterinaria non è in grado di accertare né misurare, e che tuttavia, sono scientificamente dimostrati in relazione alla violazione delle loro caratteristiche, menzionate, d'altronde, nel primo comma dell'art. 727 c.p. Va poi fatta una riflessione: il concetto di salute, anche nell'ambito umano, non si esaurisce nella sola assenza di malattie, ma comprende - in aderenza alla nota definizione dell'O.M.S.- l'armonioso ed equilibrato sviluppo di tutte le funzioni fisiche e psichiche dell'organismo. Sulla stessa linea il concetto di benessere animale proposto da Hughes (1976) "uno stato di completa salute fisica e mentale, ove l'animale è in completa armonia con l'ambiente".

A loro volta, le sevizie concretano, per sé sole, la fattispecie dei maltrattamenti, perché la norma incriminatrice non postula affatto che abbiano durata e intensità tali da cagionare, immancabilmente, una patologia. In definitiva, il verificarsi di uno stato morboso costituisce un'evenienza del tutto estranea, ed ulteriore, rispetto alla consumazione del reato: la quale richiede soltanto l'inflizione di sofferenze, ancorché occasionali o di breve durata.

Secondo la giurisprudenza di legittimità "Dalla precisazione, secondo la quale l'incrudelimento può consistere anche nel solo fatto di cagionare, senza necessità, sofferenza all'animale, scaturisce che determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica e, cioè, una malattia dell'animale, potendo invece, la sofferenza consistere in soli patimenti, che per quel che concerne l'animale, possono derivare anche da abbandono, da paura, da privazioni smodate ecc." (Cass. pen., III Sez., Sent. n. 3914 del 21/12/98). Sulla stessa linea: "In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento questo che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato nell'aver tenuto legato un cane ad una catena corta e senza alcun riparo)". (Cass. pen., Sez. III, Sent. del 29 gennaio 1999 n. 1215 - Pioletti G.).

Ancora, in relazione alla presunta esigenza di effettuare prelievi ed analisi, se così fosse, gli addetti alla vigilanza zoofila dovrebbero essere muniti di laurea in scienze veterinarie, oppure soltanto medici veterinari dovrebbero accertare condizioni di maltrattamento, ma tale assunto non trova nessuna giustificazione poiché né l'art. 727 c.p., né le leggi che regolano la materia di vigilanza zoofila prescrivono tale requisito. Al riguardo, sono giuridicamente inconsistenti, oltre che manifestamente erronee, le argomentazioni che pretendono di demandare solo ai veterinari la capacità tecnica di accertare condizioni di maltrattamento. Il maltrattamento di animali è un reato comune di competenza di tutta la polizia giudiziaria e non richiede per il suo accertamento una particolare conoscenza tecnica essendo sufficiente per la materia, il bagaglio culturale e l'esperienza degli operatori di polizia (cfr. Cass. pen. III Sez., Sent. 835 del 27/4/95, Nichele).

Sul problema degli incarichi peritali affidati ai veterinari in sede dibattimentale per accertare

il reato di maltrattamento di animali, Santoloci sostiene: “Va rilevato che tale prassi non può essere condivisibile - in linea di principio - stante la particolare costruzione giuridica e sostanziale del reato previsto dall’art. 727 del codice penale. Infatti il reato dell’articolo 727 c.p. non può essere, in ipotesi astratta, reso parallelo a un illecito in materia di attività lesive o comunque connesse necessariamente e inevitabilmente a patologie cliniche da ferite o comunque altri danni di tipo classico biologico. (...) Come maltrattamento, secondo le nuove tendenze ideologiche e secondo l’orientamento della Cassazione, non può intendersi puramente e esclusivamente la sofferenza fisica e materiale dell’animale. (...) Le eventuali (ma non necessarie) lesioni fisiche subite dall’animale potrebbero essere soltanto una delle componenti ma non la componente essenziale; e addirittura potrebbe essere assente ogni tipologia di lesione fisica, l’oggetto naturale di perizia, per dar luogo a una forma di maltrattamento e incrudelimento di tipo ambientale e biologico-naturale. (...) Infatti il maltrattamento così come costruito

dal nuovo articolo 727 (e così come ormai ripetutamente delineato dalla giurisprudenza della Cassazione) non è soltanto violenza fisica (ferite, mutilazioni, bastonate, o lesioni in senso stretto, come accadeva nel classico articolo 727 del regime giuridico pregresso). Oggi le lesioni verso l’animale possono costituire una delle ipotesi di maltrattamento, ma paradossalmente anche la più marginale. Infatti abbiamo (...) una nuova forma di maltrattamento generale che ricomprende, e questo va sottolineato in senso assoluto, anche e soprattutto il maltrattamento di tipo ambientale e biologico-comportamentale. Maltrattamento ambientale e biologico-comportamentale che può non avere assolutamente alcuna conseguenza a livello di lesione fisica sull’animale, ma che si concretizza comunque in una sofferenza, in una mutilazione etologica ed operativa a livello vitale dell’essere in questione” (Maurizio Santoloci: “Il maltrattamento di animali può essere verificato con una perizia?”, in “Per un codice degli animali” a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Giuffrè editore, Milano, 2001).

## 8.1 GLI ACCERTAMENTI DELLE GUARDIE ZOOFILE

Ai fini del buon esito del procedimento penale o amministrativo, sono essenziali gli accertamenti di polizia giudiziaria/amministrativa. Spesso molti processi sono vanificati proprio per l’errata o incompleta procedura adottata dagli operatori. A chi scrive è capitato di leggere notizie di reato o verbali di sequestro per violazione all’art. 727 motivati con un generico “maltrattamento di animali” senza specificare, non dico quale caso era stato violato (incrudelire, eccessiva fatica, detenzione incompatibile), ma addirittura la fattispecie commessa. Il fatto che si trovino alcuni pit bull in un allevamento abusivo non significa *sic et simpliciter* che gli animali siano stati maltrattati e pertanto sia stato integrato il reato in esame. Ai fini della configurabilità del maltrat-

tamento occorre verificare le condizioni complessive in cui sono tenuti gli animali e valutare, di conseguenza, se siano state rispettate le leggi naturali e biologiche che riguardano specificamente quel tipo di animale. La liceità della detenzione dovrà valutarsi in concreto in base ad un giudizio di compatibilità tra le condizioni in cui l’animale viene tenuto e le sue specifiche esigenze biologiche e comportamentali; solo all’esito di questa valutazione, qualora si riscontrino il superamento di un limite o di una soglia di sopportazione dell’animale può affermarsi che una certa condizione costituisce il presupposto di una condotta penalmente rilevante alla luce dell’art. 727 c.p. Il maltrattamento, pertanto, deve risultare da una prova adeguata, non scaturita da

semplici presunzioni circa le conseguenze negative sul benessere degli animali. È opportuno, perciò, essere quanto più scrupolosi e precisi possibili nella stesura degli atti e nella formulazione del capo d'accusa, indicando quale (o quali) aspetto dell'art. 727 si ritiene sia stato violato - ricordando che tali condotte possono essere contestate alternativamente o cumulativamente (es. detenzione incompatibile e sevizie) - e motivando le ragioni che hanno reso necessario ricorrere al sequestro. Qualificare un fatto in modo errato o attribuire una violazione in luogo di un'altra, significa far annullare, in concreto, il procedimento penale in questione. Il Supremo Collegio ha stabilito che "Le diverse ipotesi previste dal primo comma del nuovo testo dell'art. 727 c. p. (maltrattamento di animali) sono ipotesi distinte ed autonome, che prevedono condotte e comportamenti diversi e che vanno quindi specificamente contestate all'imputato. In particolare, l'ipotesi dell'incrudelimento verso animali è ben distinta, sia per l'elemento oggettivo che per quello soggettivo, dall'ipotesi della sottoposizione degli animali a strazi o sevizie incompatibili con la loro natura. Pertanto, qualora venga contestata una di queste ultime due ipotesi e poi l'imputato venga condannato per quella di incrudelimento verso animali, si tratta non già di una semplice diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì della condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa dell'imputato, e che deve considerarsi illegittima, ai sensi degli artt. 521 e 522 c.p.p., per violazione del principio di correlazione tra l'accusa contestata e la decisione. (Cass. pen., III Sez., Sent. n. 00601 del 29/01/97).

Nel corso di controlli va da sé che tutto ciò che può essere utilizzato come fonte di prova deve essere sottoposto a sequestro, ivi compresi gli animali detenuti. Nel caso, le guardie zoofile che non esercitano funzioni di p.g., chiederanno l'intervento della polizia giudiziaria. Per il sequestro degli animali, è necessario trovare preventivamente un luogo idoneo dove portarli sia per ri-

stabilire le condizioni di liceità sia per impedire che il reato si protragga. Nulla, in ipotesi, vieta che possa essere nominato custode la persona che si dichiara proprietario degli animali, ma l'affidamento alla persona sottoposta ad indagine è inopportuno, considerato che una delle finalità del sequestro è infatti quella di sottrarre gli animali alla disponibilità del padrone, poiché sarebbe troppo elevato il rischio che lo stesso li utilizzi per commettere altre ipotesi di reato o che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Se si sequestrano animali perché detenuti in "condizioni incompatibili con la loro natura", quindi per sottrarli ad un'oggettiva situazione di maltrattamento in atto, non si possono lasciare in custodia nello stesso luogo e condizioni in cui sono stati trovati, pena il vanificare la misura di prevenzione. Che si sequestrano a fare se il maltrattamento continua? Anzi si arriva al paradossale di legittimare il maltrattamento, perché il custode è tenuto a tenerli in quel luogo obbligato dall'atto di affidamento!... Al proposito vi è un precedente: un indagato propone istanza di riesame avverso il decreto con cui il g.i.p. aveva sottoposto a sequestro preventivo alcuni cavalli da lui tenuti. La Polizia giudiziaria li aveva sequestrati ritenendo che fossero tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura. Il ricorrente contesta nel merito la fondatezza della notizia criminis, adducendo peraltro la sopravvenuta inutilità del vincolo cautelare essendo nelle more divenuto egli stesso custode dei cavalli in sequestro. Scrivono i giudici del riesame: "Da ultimo, l'affidamento degli animali in giudiziale custodia allo stesso indagato ha comunque frustrato le finalità cautelari sottese al sequestro preventivo dei medesimi, sostanzialmente posti nelle stesse condizioni di fatto cui la misura intendeva ovviare: ne consegue che il provvedimento del g.i.p., oltre che inammissibile in relazione all'oggetto, è attualmente infondato anche nel merito". (Documento UDA, Corte di Appello di Genova, Massimo Cusatti giudice c/o il Tribunale III sez. penale. Trib. Genova, 4/10/94).

## **8.2 LE GUARDIE ZOOFILIE COME AUSILIARI DI POLIZIA GIUDIZIARIA**

Laddove si collabora con organi di p.g., per le guardie zoofile che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, o che operino fuori dal loro ambito territoriale, è utile la loro nomina, da parte degli ufficiali di p.g. con i quali si agisce, ad ausiliari di polizia giudiziaria, ex art. 348/4° comma. c.p.p. È bene ricordare che tali ausiliari, nel momento e a causa della loro opera sono pubblici ufficiali, e sono obbligati, quando ne ricorrono le condizioni, a mantenere il segreto in merito all'attività svolta, ricorrendo in caso contrario nella sanzione prevista dall'art. 326 c.p. La definizione di "persona idonea" rende molto ampio il campo dei soggetti adatti, ma riteniamo che in ogni caso le "specifiche competenze tecniche" richieste vadano comprovate. In sede di

dibattimento, un avvocato potrebbe benissimo obiettare che la scelta dell'ausiliario sia stata carente sotto l'aspetto della verifica delle "specifiche competenze tecniche", e chiedere di non tenere conto degli accertamenti svolti dall'ufficiale di p.g. di concerto con tale ausiliario. La scelta, quindi, deve essere ben ponderata e suffragata da seri e validi elementi. Ovviamente tali problemi non sorgono per chi svolge le funzioni di guardie zoofile, poiché tali guardie sono soggetti abilitati a svolgere determinati controlli, sono tecnicamente preparati e svolgono la loro attività dopo aver frequentato un corso di formazione e aver superato il relativo esame, quindi sulla loro "idoneità" vi possono essere pochi credibili dubbi.

## ALLEGATO

# 9.1 REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA NOMINA ED IL SERVIZIO DELLE GUARDIE ZOOFILIE VOLONTARIE DELLA LAV - LEGA ANTI VIVISEZIONE

### ART. 1 – FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. La LAV Lega Anti Vivisezione, in armonia con quanto stabilito all'articolo l'art. 1 n. 6 dello Statuto, promuove e coordina su tutto il territorio nazionale un Servizio di Vigilanza Zoofila composto da soci LAV nominati guardie zoofile in base alla normativa statale e regionale vigente in materia.

2. Ogni guardia agisce a livello interno all'Associazione in conformità alle leggi vigenti, allo Statuto e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Servizio Nazionale di Vigilanza Zoofila della LAV nell'ambito delle finalità associative persegue i seguenti obiettivi:

a) svolge attività di vigilanza sul rispetto delle Leggi, Regolamenti locali, nazionali ed internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell'ambiente e del patrimonio naturale;

b) svolge analisi ed indagini tese alla prevenzione e repressione dei reati zoomafiosi, con particolare riferimento ai combattimenti tra animali, alle corse clandestine di cavalli, al bracconaggio, al traffico di fauna selvatica, alla macellazione abusiva e alle altre attività illecite connesse, ivi compresi gli eventuali reati di tipo economico - finanziario, incluse le scommesse clandestine;

c) svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali contro gli animali e l'ambiente, nei limiti e secondo le attribuzioni previste dalla legge;

d) promuove l'informazione ed il rispetto della legislazione vigente in difesa degli animali e dell'ambiente;

e) offre la propria disponibilità alle Autorità competenti per collaborare in attività investigative inerenti gli interessi associativi, in opere di soccorso di animali e per la tutela dell'ambiente;

f) collabora allo sviluppo ed alla realizzazione delle attività programmate dall'Associazione a livello nazionale;

### ART. 2 – RESPONSABILITÀ

1. L'appartenenza al Servizio di Vigilanza Zoofila LAV non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative attività sono espletate a titolo gratuito, fatte salve le specifiche disposizioni per i collaboratori e i dipendenti dell'Associazione.

2. Qualora la guardia LAV risulti coinvolta in contenziosi avendo comunque agito in buona fede e con correttezza comportamentale, su parere del Coordinatore Nazionale, sarà dato incarico all'Ufficio Legale della LAV di assistere la guardia stessa con modalità da verificare caso per caso.

3. La LAV non è responsabile per fatti e conseguenze derivanti dallo svolgimento del servizio, qualora da parte della guardia LAV vi sia stata accertata negligenza o inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento o in contrasto con le disposizioni impartite dal Coordinatore Nazionale o dal Coordinatore di Nucleo.

### ART. 3 - REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ

1. Per conseguire e mantenere la qualifica di guardia zoofila LAV occorre:

a) essere socio della LAV da almeno due anni ed essere in regola con i rinnovi annuali, aver partecipato alle attività di volontariato organizzate dalle Delegazioni;

b) essere animato dal desiderio di contribuire alla protezione degli animali, alla tutela del patrimonio faunistico, ambientale e naturale;

- c) conoscere le attinenti normative legislative e le relative procedure di applicazione;
  - d) possedere adeguate nozioni di conoscenza della fauna e dell'etologia degli animali in genere;
  - e) essere in possesso dei requisiti prescritti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
  - f) sottoscrivere un'apposita dichiarazione con la quale si accetta integralmente il presente regolamento e si solleva la Sede Nazionale, il Coordinatore Nazionale e la Delegazione di appartenenza da ogni tipo di responsabilità per eventuali danni che potesse subire nello svolgimento dell'attività di vigilanza, come pure per eventuali danni arrecati a terzi, indipendentemente dalla stipulazione obbligatoria di una polizza di assicurazione "legale" e per la responsabilità civile verso terzi, derivante dall'esercizio delle funzioni di guardia zoofila, che tuteli la LAV e la guardia secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;
  - g) seguire un corso di formazione e superare il relativo esame, o interno all'Associazione o organizzato da un Ente Pubblico in base a leggi regionali. Sono esonerate, previo parere favorevole del Coordinatore Nazionale, le guardie di altre associazioni che richiedono il passaggio alla LAV.
2. Nelle delegazioni in cui è attivo un nucleo di guardie zoofile LAV, vi è incompatibilità tra lo svolgere funzioni di guardia zoofila per altri enti o associazioni e il ricoprire incarichi elettivi in LAV. Non può essere nominata guardia zoofila chiunque svolga tali funzioni presso altra associazione o ente, a meno che non chieda di passare alla LAV rinunciando a svolgere il servizio presso l'altra associazione o ente.

#### ART. 4 – PROCEDURA PER LA NOMINA E RINNOVO

1. La domanda dell'aspirante guardia, corredata da un dettagliato curriculum vitae e da una relazione di presentazione del Coordinatore di Nucleo che attesti la sua idoneità a svolgere le funzioni previste dall'art.1 del presente regolamento nonché dalla dichiarazione di cui all'art. 3; dovrà pervenire al Coordinatore Nazionale del Servizio di Vigilanza. Ottenuto il parere favorevole del Coordinatore Nazionale, l'aspirante viene invitato a produrre la documentazione da allegare all'istanza di nomina sottoscritta dal Presidente Nazionale o persona da lui delegata.

2. Nel caso in cui la guardia zoofila abbia il decreto di nomina a guardia particolare giurata, ogni anno, almeno tre mesi prima della scadenza di validità del decreto prefettizio, il Coordinatore di Nucleo invierà al Coordinatore Nazionale la richiesta di rinnovo, la documentazione di rito e una relazione sulle attività svolte dalla guardia nell'anno precedente, che ne giustifichi il rinnovo. Il Coordinatore Nazionale proporrà al Presidente Nazionale o alla persona da lui delegata la firma dell'istanza di rinnovo da inviare alla competente Prefettura.

3. Nei casi in cui la nomina delle guardie zoofile avvenga per decreto della Regione, ogni anno il Coordinatore di Nucleo invierà al Coordinatore Nazionale una relazione sulle attività svolte dalla guardia nell'anno precedente, che giustifichi il mantenimento della qualifica di guardia zoofila LAV.

#### ART. 5 – DOVERI E COMPITI DELLE GUARDIE LAV

1. Le guardie volontarie della LAV devono:

- a) garantire una disponibilità operativa di almeno 16 ore mensili;
- b) comunicare tempestivamente al Coordinatore di Nucleo la propria disponibilità, gli eventuali impedimenti, i periodi di assenza per ferie, malattia, ecc.;
- c) svolgere i servizi solo su disposizione del Coordinatore Nazionale o del Coordinatore di Nucleo. I servizi non devono essere svolti su iniziativa personale della guardia. Ogni servizio deve, di norma, essere svolto da almeno due guardie;
- d) contattare, nei casi di comprovata urgenza, immediatamente il Coordinatore di Nucleo per avere le disposizioni opportune;
- e) dare, nel più breve tempo possibile, al Coordinatore di Nucleo comunicazione dell'attività svolta mediante una relazione di servizio unitamente agli eventuali atti redatti;
- f) comportarsi sempre in maniera esemplare, in modo da garantire lo scrupoloso adempimento delle loro mansioni, che comportano l'esercizio di pubbliche funzioni nel rispetto degli altrui diritti. Non devono assumere comportamenti o condotte che possono offendere o ledere il ruolo e il prestigio di un pubblico ufficiale o l'immagine della LAV;

g) nell'esercizio delle loro funzioni valutare la situazione con calma e razionalità e agire di conseguenza con autorevolezza, ma senza assumere atteggiamenti di prevaricazione nei confronti delle persone controllate. Costatando o verificandosi situazioni di pericolo, di fronte alla reale necessità, le guardie dovranno richiedere l'assistenza delle Forze di Polizia;

h) laddove si procede all'identificazione di persone, qualificarsi a voce e esibire il tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Sede Nazionale. Operando nelle zone rurali le guardie devono rendersi riconoscibile mediante l'apposito distintivo o pettorina fornito dalla Sede Nazionale;

i) osservare tutte le disposizioni e le procedure previste da leggi o regolamenti che disciplinano le attività di vigilanza o le funzioni dei pubblici ufficiali. Nei casi di accertamento di illeciti sia amministrativi che penali, devono attenersi scrupolosamente alle procedure previste dalla normativa vigente.

#### ART. 6 - ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO NAZIONALE

1. Il Servizio di Vigilanza Zoofila Volontaria della LAV fa riferimento dal punto di vista organizzativo ed operativo al Coordinatore Nazionale.

2. Il Coordinatore Nazionale è designato dal Consiglio Direttivo della LAV; la stessa procedura si applica in caso di sostituzione per sopravvenuta indisponibilità o sfiducia. Considerata la gravosità dell'impegno e la necessaria continuità, l'incarico di Coordinatore Nazionale può essere ricoperto da persona retribuita.

3. Il Coordinatore Nazionale del Servizio Vigilanza Zoofila LAV, d'intesa con il Consiglio Direttivo, cura i rapporti con i competenti uffici e organismi istituzionali; impartisce ai Coordinatori di Nucleo e alle guardie direttive e disposizioni relative all'attività di vigilanza e ai servizi connessi, coordina le procedure le attività e i servizi, e in generale è titolare di tutte le funzioni relative alla gestione delle guardie LAV e alle loro mansioni. Tra le altre cose il coordinatore nazionale deve:

a) operare per il raggiungimento della massima sinergia all'interno del Servizio Nazionale Vigilanza Zoofila della LAV, anche con la partecipazione alle riunioni interne all'Associazione a livello regionale o locale;

b) controllare che sia rispettato il presente Regolamento;

c) aggiornare tempestivamente i Nuclei sulle disposizioni nazionali in materia animalista e ambientale;

d) organizzare incontri di aggiornamento anche a livello locale o regionale;

e) organizzare i corsi di preparazione per le nuove guardie tenendo conto delle proposte e delle esigenze provenienti dai singoli Nuclei;

f) operare affinché i Coordinatori di Nucleo si relazionino con le Delegazioni Provinciali;

g) tenere informato il Consiglio Direttivo sull'attività dei Nuclei;

h) garantire la regolarità dell'istruttoria relativa alla selezione ed alla nomina delle guardie nonché alla sospensione o revoca degli incarichi e ne riferisce al Consiglio Direttivo della LAV;

i) garantire il collegamento e agire in sinergia con gli altri responsabili LAV per operazioni riguardanti i rispettivi settori di interesse.

4. Il Coordinatore Nazionale risponde del suo operato direttamente al Consiglio Direttivo, da cui riceve direttive e indirizzi esecutivi.

#### ART. 7 - ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO PROVINCIALE

1. I Nuclei Provinciali di guardie volontarie LAV fanno riferimento alle delegazioni provinciali e sono diretti da un Coordinatore di Nucleo.

2. Requisito indispensabile per l'esistenza di un Nucleo è la presenza nella provincia di almeno una delegazione dell'Associazione e della disponibilità a prestare servizio di almeno due guardie volontarie.

3. I Coordinatori di Nucleo sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale su indicazione del Coordinatore Nazionale e devono essere scelti facendo riferimento a criteri di preparazione tecnico-giuridica, qualità personali e possibilità operative concrete tra le guardie LAV in servizio.

4. Le funzioni di Coordinatore di Nucleo possono essere svolte anche dal delegato provinciale, previa apposita nomina da parte del CD Nazionale di cui al punto precedente. Il Coordinatore Nazionale svolge direttamente le funzioni di Coordinatore di Nucleo nella provincia in cui risiede.

5. I Coordinatori di Nucleo possono nominare

un proprio Vice Coordinatore, dandone comunicazione al Coordinatore Nazionale; le attività e i compiti dei Vice Coordinatori sono sottoposti alla diretta responsabilità dei Coordinatori che li hanno nominati.

6. I Coordinatori di Nucleo devono:

- a) operare per il raggiungimento della massima sinergia all'interno della Delegazione Provinciale di riferimento e riferire tempestivamente al Coordinatore Nazionale il sorgere di eventuali contrasti o controversie in merito all'espletamento delle funzioni delle guardie zoofile;
- b) riferire tempestivamente al Coordinatore Nazionale i problemi e le emergenze di rilevante interesse animalista e ambientale;
- c) impartire alle guardie le disposizioni operative avute dal Coordinatore Nazionale;
- d) organizzare i servizi sul territorio attraverso programmi mensili, tenuto conto della disponibilità delle guardie volontarie;
- e) curare la documentazione e l'archivio dei verbali e degli atti e il registro dei servizi comandati;
- f) seguire relativamente al proprio settore, coordinandosi con il delegato provinciale di riferimento, i rapporti con i diversi organismi a livello provinciale;
- g) convocare periodiche riunioni organizzative e di aggiornamento, inviandone verbale riassuntivo al Coordinatore Nazionale.
- h) inviare entro il 31 gennaio la relazione riferita all'attività svolta dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente al Coordinatore Nazionale, tenendo conto dei dati richiesti, completa della rassegna stampa e di altro materiale significativo;
- i) verificare la correttezza della documentazione prodotta dalle guardie in servizio;
- l) seguire personalmente le procedure di nomina delle nuove guardie e informare tempestivamente il Coordinatore Nazionale di eventuali problemi;
- m) seguire in via generale tutte le funzioni riguardanti la gestione delle guardie LAV e le loro mansioni a livello locale.

#### ART. 8 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DI VIGILANZA

I. Nell'ambito del Servizio Nazionale di Vigilanza Zoofila LAV, opera un Nucleo Investigativo Cen-

trale per le finalità di cui all'articolo 1, 3 comma, lettera b, del presente regolamento, che agisce in stretta collaborazione con l'Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV e può collaborare con altri organi di vigilanza o con gli organi di polizia, anche su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il Nucleo è diretto dal Coordinatore Nazionale che riferirà al Consiglio Direttivo Nazionale sulle attività svolte.

2. L'attività di vigilanza, eccetto che per il Nucleo di cui al comma precedente, si svolge di norma, nell'ambito della Delegazione Provinciale di appartenenza, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Se è necessario agire in una provincia diversa da quella della Delegazione di appartenenza, il Coordinatore di Nucleo contatterà preventivamente il Delegato della provincia in cui si andrà ad operare. Tale operazioni devono essere autorizzate preventivamente dal Coordinatore Nazionale.

3. Nelle regioni in cui sono attivi più Nuclei provinciali, potrà essere nominato, secondo le procedure di cui al precedente articolo 7, 3 comma, un Coordinatore Regionale con funzioni di accordo e coordinamento operativo tra i diversi Nuclei.

4. Previa autorizzazione del Coordinatore Nazionale possono essere utilizzati distintivi forniti dalle Amministrazioni pubbliche con le quali si svolge servizio convenzionato e che ne abbiano fatto specifica richiesta scritta.

5. Per motivi particolari il Coordinatore di Nucleo può autorizzare anche verbalmente il servizio con un abbigliamento civile personale, utilizzando anche la pettorina adottata dal Coordinamento.

6. Il servizio in coordinamento con altre Associazioni o Enti sarà preventivamente valutato dal Coordinatore di Nucleo tenendo conto delle capacità, della serietà e preparazione degli agenti e guardie coinvolte.

7. La partecipazione alle spese relative alla gestione dell'attività di vigilanza zoofila è stabilita dal Consiglio Direttivo della Delegazione, anche con il contributo delle eventuali altre Sezioni Locali, concordando con il Coordinatore di Nucleo l'utilizzo di eventuali contributi erogati dalle Amministrazioni pubbliche per l'attività svolta dalle guardie volontarie LAV.

8. L'Associazione fornisce a proprie spese il distintivo, il tesserino e i moduli unificati per la

stesura dei verbali; tale materiale in caso di dimissioni, sospensione o revoca, deve essere restituito immediatamente al Coordinatore di Nucleo.

9. L'utilizzo di modulistica diversa da quella adottata dal Coordinamento Nazionale non è consentito, salvo che sia esplicitamente stabilito da leggi e regolamenti e comunque dopo verifica ed autorizzazione da parte del Coordinatore Nazionale.

10. Ai servizi e alle operazioni possono partecipare solo le guardie e non anche altri soggetti, ancorché soci o rappresentanti dell'Associazione. Se sarà necessaria la partecipazione di altre figure diverse dalle guardie, sarà il Coordinatore di Nucleo a valutare l'opportunità della loro presenza, assumendosi le responsabilità del caso.

11. Presso le Delegazioni in cui è attivo un Nucleo di Guardie LAV, eventuali segnalazioni relative ai campi di intervento delle guardie, sono trasmesse, a cura del delegato, al Coordinatore di Nucleo il quale valuterà eventuali interventi. Le segnalazioni e le notizie relative ai reati zoomafiosi, sono trasmesse, a cura del Coordinatore di Nucleo, all'ufficio del Coordinatore Nazionale e all'Osservatorio Nazionale Zoomafia.

12. Le guardie LAV non potranno operare senza essere coperte da una polizza "legale" e infortuni e responsabilità civile verso terzi. In attesa di una specifica polizza assicurativa cumulativa, alla cui spesa la LAV Nazionale parteciperà compatibilmente con le disponibilità di bilancio, potranno essere stipulate polizze individuali o cumulative di Nucleo a spesa della Delegazione Provinciale.

#### ART. 9 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il Coordinatore Nazionale è titolare dei provvedimenti disciplinari e può, di propria iniziativa o su richiesta motivata dei Coordinatori di Nucleo, sospendere dall'incarico la guardia LAV e nei casi più gravi propone la revoca dell'incarico al CD Nazionale; entro 12 mesi la sospensione dovrà essere revocata o definito il procedimento di revoca del decreto di nomina.

2. Permanendo la qualità di socio LAV, in particolare costituiscono motivi di sospensione

o revoca dall'incarico di guardia volontaria LAV:

a) l'operare in contrasto con i principi statutari dell'Associazione, le direttive del Coordinamento Nazionale, dei Coordinatori di Nucleo, oltre che il mancato rispetto del presente Regolamento;

b) il servizio svolto con divise, mostrine, distintivi e tesserini non autorizzati dal Coordinamento Nazionale;

c) un comportamento scorretto e/o illegale riscontrato durante il servizio, fermo restando il diritto della guardia di essere ascoltato preventivamente dal Coordinatore Nazionale sulla sua versione dei fatti.

d) salvo che per motivi giustificati, non svolgere le ore di servizio previste e non partecipare agli incontri di aggiornamento.

3. Nei confronti del provvedimento di revoca la guardia interessata può appellarsi, inviandone motivazione, al Presidente dell'Associazione, che - qualora ravvisi motivi di opportunità - può sospendere la delibera, rinviandola per approfondimenti al Collegio dei Probiviri.

4. Il provvedimento di revoca è immediatamente comunicato all'Ente che ha approvato la nomina e al Questore territorialmente competente.

5. Con la comunicazione di sospensione o revoca la guardia interessata deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 8, comma 8 del presente regolamento e consegnare l'eventuale decreto di nomina.

6. In qualsiasi momento la guardia può rinunciare con comunicazione scritta al mantenimento della qualifica di guardia LAV.

#### ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento può essere integrato da regolamenti tecnici sia nazionali che locali, previo parere favorevole del Coordinatore Nazionale e la successiva approvazione del CD Nazionale.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO  
NAZIONALE LAV IN DATA  
4 ottobre 1993

Firmato: Il Presidente Adolfo Sansolini



FOTO MICHELA BRAMBILLA

Ringrazio il Consiglio Direttivo  
della LAV per la fiducia concessami.  
Ringrazio inoltre  
Maria Falvo e Barbara Paladini, Ufficio Stampa LAV.

Ciro Federico Troiano  
Osservatorio Nazionale Zoomafia - LAV



LAV Via Sommacampagna 29 - 00185 Roma  
Tel. 06 4461325 - Fax 06 4461326 - E mail [lav@infolav.org](mailto:lav@infolav.org)  
[www.infolav.org](http://www.infolav.org)